Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2024/2083(INI)

18.12.2024

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023
(2024/2083(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Gilles Boyer

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

MOTIVAZIONE.....24

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023
(2024/2083(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la relazione della Commissione del 25 luglio 2024, dal titolo "Trentacinquesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2023)" (COM(2024)0318) ("relazione PIF 2023"),

– viste la relazione annuale 2023 dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)[1] e la relazione di attività del comitato di vigilanza dell'OLAF – 2023[2],

– vista la relazione annuale 2023 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 1° marzo 2024,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[3] ("regolamento relativo alla condizionalità"),

– visti lo studio dal titolo "Valutazione della conformità delle misure adottate dagli Stati membri per adeguare i loro sistemi al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea" (il regolamento EPPO) e la sua proroga, entrambi pubblicati nel dicembre 2023[4],

– viste la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[5] (la direttiva sugli informatori) e la relazione della Commissione del 3 luglio 2024 sull'attuazione e sull'applicazione della suddetta direttiva (COM(2024)0269),

– viste la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2023, dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2023)0800) e la risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024, dal titolo "Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione"[6],

[1] OLAF, Ventiquattresima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1° gennaio-31 dicembre 2023, 2023.
[2] GU C, C/2024/5658, 23.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5658/oj.
[3] GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.
[4] JUST/2022/PR/JCOO/CRIM/0004.
[5] GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj.
[6] GU C, C/2024/6743, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6743/oj.

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[7] ("regolamento finanziario"),

– vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale[8] ("direttiva PIF"),

– vista la relazione della Commissione del 16 settembre 2022, dal titolo "Seconda relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (COM(2022)0466),

– vista la relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937[9] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2024)0269),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2023, dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2023)0800),

– visto lo studio dal titolo "Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework" (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), pubblicato nel dicembre 2022[10],

– visto lo studio dal titolo "Strengthening the fight against corruption: assessing the legislative and policy framework" (Intensificare la lotta contro la corruzione: una valutazione del quadro legislativo e politico), pubblicato nel gennaio 2023[11],

– viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione (JOIN(2023)0012) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2023, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0234),

– vista la relazione congiunta Europol-OLAF del 6 giugno 2023, dal titolo "Assessing the Threats to the NextGenerationEU (NGEU) Fund" (Valutazione delle minacce al fondo NextGenerationEU),

[7] GU L 2509 del 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
[8] GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj.
[9] GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
[10] Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni, Blondes, E., Disley, E., Hulme, S. et al., studio "Strengthening the fight against organised crime – Assessing the legislative framework" (Rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata – Valutazione del quadro legislativo), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
[11] Commissione europea, direzione generale della Migrazione e degli affari interni, di EY e RAND Europe per la Commissione europea, gennaio 2023.

– vista la nota conclusiva della Mediatrice europea del 12 settembre 2023 sull'iniziativa strategica concernente la trasparenza e la responsabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in relazione al caso SI/6/2021/PVV, aperto il 24 febbraio 2022,

– vista la relazione della Corte dei conti europea dal titolo "Le attività della Corte nel 2023", pubblicata il 9 ottobre 2024,

– vista l'analisi n. 04/2023 della Corte dei conti europea, del 6 luglio 2023, dal titolo "Digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE",

– visto lo speciale Eurobarometro 534, dal titolo "Citizens' attitudes towards corruption in the EU in 2023" (L'atteggiamento dei cittadini nei confronti della corruzione nell'UE nel 2023)[12],

– vista la relazione speciale n. 06/2023 della Corte dei conti europea, del 13 marzo 2023, dal titolo "Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione",

– visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014[13],

– vista la risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2022[14],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2024),

A. considerando che, conformemente all'obbligo di cui all'articolo 325, paragrafo 5 TFUE, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione redatta in cooperazione con gli Stati membri sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del suddetto articolo (note come "relazioni PIF");

B. considerando che le relazioni PIF si basano principalmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri, ivi compresi i dati sulle irregolarità e le frodi individuate, attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), e sui dati estratti dal sistema di contabilità della Commissione (ABAC);

C. considerando che misure efficaci per tutelare gli interessi finanziari dell'UE a livello di UE devono essere attuate sulla base di una conoscenza basata sui dati della situazione specifica di ciascuno Stato membro, in particolare nei casi che comportano attività criminali complesse;

[12] Indagine condotta su richiesta della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione (DG HOME) e coordinata dalla direzione generale della Comunicazione della Commissione.
[13] GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj.
[14] GU C, C/2024/5730, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5730/oj.

D. considerando che il numero di irregolarità riscontrate e segnalate dimostra i risultati degli sforzi degli Stati membri volti a contrastare le attività illegali in quest'ambito e non deve essere interpretato come un'indicazione del livello di cattiva gestione o frode negli Stati membri;

E. considerando che una buona gestione delle risorse pubbliche e la tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutte le politiche dell'Unione dovrebbero essere fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo che il denaro dei contribuenti sia utilizzato in modo corretto ed efficace;

F. considerando che la protezione del bilancio dell'UE coinvolge molteplici attori a vari livelli che possono adempiere al loro mandato solo attraverso una rete strutturata di relazioni e coordinamento all'interno dell'architettura antifrode[15];

G. considerando che la diversità dei sistemi giuridici e amministrativi negli Stati membri e i loro diversi livelli di digitalizzazione devono essere adeguatamente affrontati mediante la creazione di sistemi amministrativi e di comunicazione più unificati, interoperabili e comparabili nell'UE al fine di prevenire e contrastare efficacemente la frode, la corruzione, le irregolarità e altre violazioni;

H. considerando che il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) e ARACHNE sono strumenti efficaci per tutelare il bilancio dell'UE da rischi di insolvenza, negligenza, frode o irregolarità da parte di soggetti privati, nel caso dell'EDES, e attraverso un approccio di estrazione di dati e valutazione del rischio, nel caso di ARACHNE;

I. considerando che le reti criminali che operano all'interno dell'UE stanno cogliendo appieno le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione all'avanguardia, compresa l'intelligenza artificiale (IA), agevolando le loro attività criminali, il che costituisce una minaccia ancora più complessa per il bilancio dell'UE e una nuova sfida per l'applicazione della legge e impone all'architettura antifrode di accelerare lo studio dell'uso dell'IA nella lotta contro le frodi;

J. considerando che il rispetto dei valori su cui si fonda l'UE e dei diritti fondamentali, nonché la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono requisiti indispensabili per accedere ai finanziamenti dell'UE;

K. considerando che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto si applica all'intero bilancio dell'UE quale prerequisito per l'accesso a tutti i fondi dell'Unione e consente di adottare misure in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto che compromettono o rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio o gli interessi finanziari dell'UE;

L. considerando che l'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la

[15] OLAF, EPPO, Europol, Eurojust, Commissione, Corte dei conti europea, Autorità antiriciclaggio (AMLA), Banca europea per gli investimenti (BEI) e autorità degli Stati membri e servizio di coordinamento antifrode (AFCOS).

resilienza[16] (regolamento RRF) prevede disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

Osservazioni generali sulla relazione PIF e sulle principali minacce

1. accoglie con favore la relazione PIF 2023 e le sue analisi sui risultati pertinenti e ne approva le raccomandazioni;

2. condivide il parere secondo cui un'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede un'accelerazione della digitalizzazione che faciliti la condivisione delle conoscenze, l'accessibilità e il trattamento dei dati e che rafforzerebbe la governance dell'architettura antifrode nel suo complesso; sostiene che sia l'UE che le autorità nazionali dovrebbero intensificare l'uso degli strumenti digitali al fine di agevolare la cooperazione;

3. ribadisce che una governance più misurabile e orientata ai risultati delle attività delle numerose componenti dell'architettura antifrode è fondamentale per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione;

4. rammenta che è essenziale una solida cooperazione tra le autorità amministrative e giudiziarie che conducono indagini a livello sia dell'UE che degli Stati membri; ribadisce la propria preoccupazione per la situazione ancora non ottimale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la segnalazione di presunte frodi e irregolarità e il relativo seguito, ove sussistono notevoli differenze tra gli Stati membri;

5. osserva che nel 2023 il numero complessivo di casi di frode e irregolarità segnalati dalle autorità competenti dell'UE e nazionali è leggermente aumentato (13 563) rispetto al 2022 (12 455); rileva inoltre che il finanziamento complessivo in questione in relazione a tali casi nel 2023 (1,90 miliardi di EUR) è stato superiore a quello del 2022 (1,77 miliardi di EUR) e che ciò indica un rischio significativo di perdite per il bilancio dell'UE; riconosce che il ciclo pluriennale di attuazione di numerosi programmi rende i confronti basati su una media quinquennale più adeguati dei confronti di anno in anno per individuare situazioni in tempo reale e ottenere un'analisi affidabile delle tendenze e dei modelli; apprezza pertanto che la relazione PIF 2023 faccia riferimento ai risultati del periodo 2019-2023;

6. esprime preoccupazione per lo scenario generale illustrato dall'analisi pluriennale nella relazione PIF 2023; sottolinea che la situazione attuale giustifica gli sforzi compiuti per garantire un impiego più efficace di risorse adeguate e un loro uso più efficiente, cosa che richiede una governance e una cooperazione migliori; invita i commissari per il bilancio, le frodi e la pubblica amministrazione e la democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto a collaborare strettamente e senza indugio per avviare iniziative volte a rendere misurabili e più tangibili le azioni e i risultati dell'architettura antifronde e a presentarli al Parlamento, in linea con l'impegno assunto durante le audizioni di conferma;

7. ribadisce la richiesta di un approccio olistico nelle relazioni PIF, che sono anch'esse considerate uno strumento di governance dell'architettura antifronde; è consapevole del fatto che, come sottolineato nella relazione PIF 2023, la protezione operativa degli

[16] GU L 57, del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj.

interessi finanziari dell'Unione da frodi, irregolarità e altre attività illecite è affidata alle autorità nazionali, all'OLAF e all'EPPO, e accoglie con favore l'integrazione delle conclusioni dell'OLAF e dell'EPPO nella relazione PIF 2023; chiede un'analisi più approfondita dell'interazione tra le componenti dell'architettura antifrode;

8. accoglie con favore i risultati delle indagini dell'OLAF, in particolare l'aumento del numero di raccomandazioni formulate (309 rispetto alle 275 del 2022) e l'importo complessivo raccomandato per la ripresa finanziaria (1 043,8 milioni rispetto ai 426,8 milioni del 2022) a fronte di un numero stabile di casi aperti (190 nel 2023 e 192 nel 2022) e archiviati (265 nel 2023 e 256 nel 2022); sottolinea, in particolare, che nel periodo 2019-2023 oltre l'88 % delle irregolarità individuate come potenzialmente fraudolente e relative alle spese erogate nell'ambito della gestione diretta sono state individuate a seguito di indagini dell'OLAF; deplora che la lunga durata delle indagini possa avere un impatto negativo sul conseguente avvio tardivo delle misure correttive; ribadisce la sua richiesta di ricevere cifre complete e sufficientemente dettagliate sugli importi effettivamente recuperati dalla Commissione sulla base delle raccomandazioni finanziarie formulate dall'OLAF; invita la Commissione a integrare anche nelle prossime relazioni PIF sezioni ad hoc sull'OLAF al fine di elaborare un'analisi e una comunicazione più specifiche delle sue attività e dei recuperi finanziari effettuati;

9. accoglie con favore il modo in cui l'EPPO, operativamente attiva dal giugno 2021, ha sviluppato e aumentato le proprie attività, il che si riflette chiaramente nel numero di indagini avviate (1 371 rispetto a 865 nel 2022), di indagini complessivamente in corso (1 927 rispetto a 1 117 nel 2022) e di rinvii a giudizio (139 rispetto a 87 nel 2022); apprezza il livello di dettaglio delle relazioni dell'EPPO, che offre informazioni pertinenti su molte tendenze e sulla situazione negli Stati membri partecipanti;

10. esprime preoccupazione per il fatto che le ingenti perdite finanziarie dovute alle frodi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) segnalate dall'EPPO stiano avendo un effetto negativo sui bilanci nazionali degli Stati membri; sottolinea che l'IVA è una risorsa importante anche per il bilancio dell'Unione; ritiene opportuno tenere conto della complessità delle disposizioni soggiacenti sul sistema delle risorse proprie dell'Unione nel quantificare l'impatto finanziario delle attività dell'EPPO[17]; sottolinea il numero preoccupante di indagini sui programmi per la ripresa e la resilienza (233) e la perdita finanziaria stimata (1,86 miliardi di EUR);

11. invita la Commissione a sviluppare e attuare soluzioni che consentano un seguito alle raccomandazioni dell'OLAF e alle azioni penali dell'EPPO, la loro analisi e la misurabilità dell'impatto effettivo delle loro azioni sulla protezione del bilancio dell'Unione in termini di recupero sia dei fondi male amministrati che delle risorse non percepite, al fine di fornire ulteriori motivazioni per l'elaborazione di politiche orientate ai risultati;

12. afferma che la comunicazione e la trasparenza sono essenziali per contrastare la frode e la corruzione; sottolinea l'importanza di coinvolgere la società civile, i media e il giornalismo investigativo per promuovere la consapevolezza;

[17] Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj.

13. esprime preoccupazione per il chiaro avvertimento dell'EPPO e di Europol in merito alla crescente presenza di gruppi della criminalità organizzata all'origine dei casi più rilevanti di frode transfrontaliera; osserva che la relazione annuale dell'EPPO indica 209 reati oggetto di indagini riguardanti organizzazioni criminali incentrate sulla PIF nelle sue indagini attive fino alla fine del 2023; è consapevole del fatto che la criminalità organizzata incide in modo sostanziale sulle risorse dell'Unione; è a conoscenza del fatto che gli attuali strumenti di analisi e comunicazione non ne consentono una quantificazione soddisfacente per valutare l'efficacia o le carenze delle misure e delle politiche in vigore; invita la Commissione ad avviare rapidamente tutte le azioni necessarie per affrontare la questione dell'analisi e della comunicazione;

14. richiama l'attenzione sui risultati dell'indagine Eurobarometro del 2023 sull'atteggiamento dei cittadini nei confronti della corruzione nell'UE nel 2023, da cui emerge che la corruzione preoccupa fortemente i cittadini e le imprese dell'Unione, all'interno dell'UE stessa; sostiene che la corruzione ad alto livello, anche nelle istituzioni dell'UE, lede non solo gli interessi finanziari dell'Unione e l'economia dell'UE nel suo complesso, ma mina pure la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche sia nell'UE che negli Stati membri;

15. sottolinea che, in relazione ai casi di corruzione, l'EPPO ha segnalato 131 reati oggetto di indagini fino alla fine del 2023 (87 casi nel 2022) e che, nel periodo 2019-2023, sono stati segnalati alla Commissione 65 casi tramite l'IMS[18] da 11 paesi e che gli importi irregolari segnalati relativi a tali casi ammontano a circa 50,5 milioni di EUR;

16. riconosce che negli Stati membri sono in atto strategie anticorruzione; chiede una valutazione e una revisione periodica di tali strategie;

17. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per prevenire e affrontare i casi di conflitto di interessi nella gestione delle risorse dell'Unione; osserva che, nel periodo 2019-2023, tramite l'IMS sono stati segnalati 419 casi relativi a conflitti di interessi (375 nel periodo 2018-2022), per un totale di circa 112 milioni di EUR; sottolinea che la Corte dei conti ha indicato nel suo lavoro di audit[19] che la principale fonte di informazioni sul conflitto di interessi è l'IMS e che la quantità e la qualità dei dati registrati nell'IMS variano da uno Stato membro all'altro; sottolinea che, qualora ritengano che un conflitto di interessi sia una componente minore in un caso di frode più ampio, gli Stati membri non segnalano tali casi come relativi a conflitti di interessi; invita la Commissione ad adottare le iniziative necessarie per garantire una comunicazione coerente e adeguatamente dettagliata nell'IMS delle situazioni di cui sopra;

Entrate

[18] Sistema elettronico sviluppato per segnalare le irregolarità fraudolente e non fraudolente individuate negli Stati membri e utilizzato da 35 paesi.

[19] Relazioni speciali 01/2019 dal titolo "Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE", paragrafi 23-28, 06/2019 dal titolo "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione", paragrafi 47-57, e relazione speciale n. 06/2023 della Corte dei conti europea, del 13 marzo 2023, dal titolo "Conflitto di interessi nella spesa dell'UE per la coesione e l'agricoltura — Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione", paragrafo 80.

18. osserva che, nel 2023, il numero complessivo di irregolarità fraudolente e non fraudolente relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) (5 118 rispetto alle 4 661 del 2022) è stato superiore del 10 % rispetto alla media quinquennale (2019-2023), ma che l'importo è diminuito del 12 %, attestandosi a 478 milioni di EUR (rispetto ai 783 milioni di EUR del 2022); deplora che, sebbene i dati mostrino un miglioramento del recupero per i casi non fraudolenti (82 %), il tasso di recupero per i casi fraudolenti rimanga invariato al 25 %, valore ancora basso;

19. sottolinea che, nel 2023, la Commissione ha ritenuto che solo in cinque delle nuove relazioni di inesigibilità presentatele dagli Stati membri fosse stato dimostrato in modo soddisfacente che la perdita di RPT non era imputabile agli Stati membri in questione e che questi ultimi non ne erano finanziariamente responsabili; osserva, per contro, che in 81 casi, per un importo di quasi 69 milioni di EUR, la Commissione ha ritenuto che gli Stati membri non avessero dimostrato in modo soddisfacente che la perdita di RPT non era loro imputabile e li ha dichiarati finanziariamente responsabili di tale perdita;

20. riconosce l'attuale quadro giuridico relativo alla cooperazione con l'OLAF, l'EPPO ed Eurofisc; invita la Commissione ad accelerare il processo di revisione dell'attuale quadro giuridico al fine di fornire una base giuridica chiara per la cooperazione diretta tra Eurofisc e l'EPPO; incoraggia l'OLAF a massimizzare le possibilità offerte dalle pratiche di assistenza amministrativa reciproca per individuare e identificare le frodi doganali e le relative frodi in materia di IVA, nonché a segnalare senza indugio tali casi all'EPPO; sottolinea che, nel 2023, l'EPPO ha individuato frodi in materia di IVA in circa il 20 % delle sue indagini attive (873 indagini), il che rappresenta il secondo tipo di reato più frequente dopo le frodi relative alle spese diverse dagli appalti (1 586 indagini); esprime preoccupazione per la crescente partecipazione di gruppi della criminalità organizzata alle operazioni di frode in materia di IVA e per i collegamenti individuati tra questo tipo di frode e altri tipi di reati molto gravi, come il riciclaggio di denaro;

21. ribadisce il suo invito alla Commissione a rivedere la soglia di 10 milioni di EUR stabilita nella direttiva PIF, che incide notevolmente sulle attività dell'EPPO in relazione ai casi di frode in materia di IVA; sostiene che le diverse interpretazioni quanto ai metodi da applicare per il calcolo della soglia rendono la situazione poco chiara; sottolinea che l'attuale soglia limita l'effetto dissuasivo e consente agli autori dei reati di individuare le giurisdizioni più deboli per sfuggire all'EPPO; ritiene che la revisione della direttiva PIF dovrebbe eliminare la soglia o ridurla notevolmente; invita nel frattempo la Commissione a fornire orientamenti adeguati sul metodo di calcolo per i casi precedenti alla modifica della direttiva PIF;

22. sottolinea l'importanza di una cooperazione efficace ed efficiente tra l'OLAF e l'EPPO sul fronte specifico delle entrate e sostiene che un'adeguata individuazione e trasmissione di dati da parte dell'OLAF all'EPPO potrebbe aumentare la riscossione dell'IVA e delle entrate doganali a favore del bilancio dell'UE;

Spese

23. esprime preoccupazione per gli elevati livelli di frode e irregolarità rilevati, sia nel 2023 che nel 2022, nell'ambito della politica agricola comune, tanto nello sviluppo rurale che nel sostegno all'agricoltura; osserva che i dati confermano i modelli e i rischi individuati

negli anni precedenti; osserva che, nel periodo 2019-2023, le irregolarità fraudolente segnalate nell'ambito dello sviluppo rurale sono aumentate, principalmente a causa del crescente numero di irregolarità individuate per il periodo di programmazione 2014-2020; osserva che nel periodo 2019-2023 il numero di irregolarità non fraudolente nell'ambito dello sviluppo rurale è aumentato costantemente in linea con l'attuazione dei programmi;

24. osserva che, nell'ambito della politica di coesione, il numero e gli importi finanziari delle irregolarità non fraudolente segnalate per il periodo di programmazione 2014-2020 sono molto inferiori a quelli segnalati durante i primi 10 anni di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013; sottolinea che il tasso di individuazione delle frodi[20] per il periodo di programmazione 2014-2020 è simile (0,53 %) al periodo di programmazione 2007-2013, mentre il tasso di individuazione delle irregolarità è molto inferiore (0,67 %) al tasso registrato per il periodo di programmazione 2007-2013 (2,5 %);

25. accoglie con favore la relazione analitica dell'OLAF dal titolo "Frode e irregolarità per settori della politica di coesione — confronto dei rischi", che fa riferimento alle informazioni fornite dagli Stati membri per il periodo di programmazione 2014-2020 fino al dicembre 2023 e individua i settori particolarmente esposti al rischio di frode (come gli investimenti per l'ambiente, i cambiamenti climatici e la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione); osserva che gli importi finanziari maggiori nei casi di frode riguardano la protezione dell'ambiente e la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

26. ribadisce la propria preoccupazione per la lunga durata delle procedure amministrative avviate per trattare i casi di frode segnalati; sottolinea che, in media, nel periodo 2019-2023, nell'ambito della politica agricola comune, sono stati necessari quasi quattro anni dall'inizio dell'irregolarità prima di giungere al sospetto di attività fraudolenta e quasi altri tre anni per archiviare il caso dopo averlo segnalato alla Commissione; sottolinea che, in ambito di coesione, in media e durante il periodo 2014-2020, è stato necessario circa un anno e mezzo per giungere al sospetto di irregolarità fraudolenta e più di due anni per archiviare il caso di frode dopo averlo segnalato alla Commissione; chiede alla Commissione di intensificare il dialogo con le autorità degli Stati membri e di fornire raccomandazioni alle stesse per ridurre la durata delle procedure amministrative;

27. osserva che, relativamente alla gestione diretta nel periodo 2019-2023, l'OLAF è stato indicato come responsabile dell'individuazione dell'88,4 % delle pratiche di recupero connesse a irregolarità fraudolente, pari al 92,1 % degli importi complessivi dei recuperi; chiede alla Commissione di fornire informazioni chiare sui dati e sulle azioni intraprese per migliorare il rapido recupero, compresi i dati sui livelli complessivi di recupero delle irregolarità fraudolente e non fraudolente;

28. sottolinea che il recupero è una misura che tutela gli interessi finanziari dell'Unione, consentendo la corretta attuazione delle politiche dell'UE e il rimborso delle spese erogate che non sono conformi ai requisiti di finanziamento; sottolinea le conclusioni

[20] Il tasso di individuazione delle frodi (FDR) è calcolato come la percentuale di importi finanziari irregolari relativi a irregolarità fraudolente sul totale dei pagamenti. Il tasso di individuazione delle irregolarità (IDR) è calcolato come la percentuale di importi finanziari irregolari relativi a irregolarità non fraudolente sul totale dei pagamenti.

della relazione speciale n. 07/2024[21] della Corte dei conti europea per quanto riguarda il periodo 2014-2020, per il quale le spese irregolari segnalate sono ammontate a 14 miliardi di EUR, da rimborsare mediante recupero; invita la Commissione a proporre misure adeguate per fornire informazioni complete sulle spese irregolari e sulle relative misure correttive adottate;

29. è consapevole del fatto che, a seguito della mancanza di sostegno in seno al Consiglio per le sue iniziative nel 2004 e nel 2014, la Commissione non è disposta a presentare un'altra proposta legislativa di assistenza amministrativa reciproca nei settori di spesa dei fondi dell'UE che ad oggi non prevedono tale pratica; incoraggia la Commissione a trarre vantaggio dalla revisione del regolamento OLAF[22], che già prevede che l'Ufficio coordini le azioni degli Stati membri con un mandato rafforzato per sviluppare ulteriormente le attuali disposizioni al fine di colmare questo divario;

NextGenerationEU (NGEU) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)

30. apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione nella revisione dei 27 piani per la ripresa e la resilienza (PRR) per adeguarsi alle perturbazioni del mercato dell'energia a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia; osserva che l'integrazione di REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe contribuire a ridurre la dipendenza e a compiere progressi nella transizione verde;

31. osserva che il quadro di controllo della Commissione per il dispositivo per la ripresa e la resilienza si basa principalmente sulla responsabilità degli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari dell'UE; invita la Commissione a mantenere un elevato livello di attenzione al conseguimento da parte degli Stati membri dei traguardi specifici di audit e controllo aggiunti ai piani per la ripresa e la resilienza che mancavano di solidità, e a proseguire gli sforzi per colmare le lacune in materia di responsabilità; prende atto delle azioni avviate dalla Commissione a seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti europea sulle debolezze riscontrabili nei sistemi di rendicontazione e controllo di alcuni Stati membri;

32. osserva che nel 2023, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, la relazione PIF 2023 indica il numero di casi di sospetta frode segnalati dalla Commissione (15) e il numero di audit (13, rispetto ai 16 effettuati nel 2022), ma non include il numero allarmante di indagini dell'EPPO (233 indagini relative a programmi per la ripresa e la resilienza, con una perdita finanziaria stimata di 1,86 miliardi di EUR); esprime preoccupazione per le analisi che suggeriscono la possibile crescita esponenziale del numero di casi di frode, corruzione, duplicazione dei finanziamenti e conflitti di interessi nei prossimi anni, il che potrebbe vanificare gli impatti dei piani per la ripresa e la resilienza;

33. chiede all'OLAF di proseguire la sua analisi dei rischi, che nel 2023 è stata messa a disposizione degli Stati membri unitamente a una versione aggiornata del "quadro dei

[21] Relazione speciale n. 07/2024 della Corte dei conti europea dal titolo "I sistemi utilizzati dalla Commissione per recuperare le spese irregolari dell'UE - è possibile recuperare di più e più velocemente".
[22] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj.

rischi del dispositivo per la ripresa e la resilienza" e alla formazione e ai seminari per le autorità degli Stati membri; approva l'uso dell'IMS per segnalare le irregolarità nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; ribadisce il proprio invito alla Commissione, alle agenzie e agli organismi specializzati dell'UE e agli Stati membri a cooperare e interagire attivamente per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione di NGEU;

34. osserva che, nell'ambito degli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha adottato[23] l'allegato IV sul quadro per le riduzioni e i recuperi nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; è consapevole del fatto che la riduzione di un pagamento è possibile nel caso in cui vi siano ancora pagamenti da effettuare; rammenta che il termine del dispositivo per la ripresa e la resilienza è previsto nel 2026; sottolinea che il recupero deve essere avviato solo quando non permangono ulteriori rate; esprime preoccupazione per il fatto che tale procedura di recupero, mutuata dal modello per l'attuazione dei fondi di coesione, si sia rivelata estremamente inefficace e sia stata abbandonata nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP); deplora vivamente il fatto che alla fine del 2023 non vi fossero ordini di recupero in ABAC riguardanti il dispositivo per la ripresa e la resilienza e che non vi sia ancora alcun obbligo per gli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza tramite l'IMS;

35. ribadisce che la trasparenza svolge un ruolo fondamentale nell'individuazione degli schemi fraudolenti e come deterrente per i truffatori; ribadisce il proprio rammarico per l'interpretazione data dalla Commissione alla definizione di "destinatario finale" nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; respinge l'interpretazione incompleta e fuorviante della Commissione[24]; osserva che, anche secondo gli orientamenti della Commissione[25], il "destinatario finale" è il "soggetto ultimo" che riceve fondi per una misura del dispositivo per la ripresa e la resilienza e che qualsiasi destinatario iniziale o intermedio dei finanziamenti, come i ministeri o le agenzie che operano unicamente come distributori dei fondi, non dovrebbe essere considerato il "soggetto ultimo"; sollecita nuovamente la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornire informazioni sul "destinatario finale" o sul "soggetto ultimo" e di non accettare dagli Stati membri informazioni sui "destinatari di secondo livello" che non siano in linea con l'accordo tra i colegislatori;

36. esprime preoccupazione per il parere della Corte dei conti[26] sul crescente rischio che i fondi dell'UE siano spesi due volte per la stessa misura e distribuiti due volte per la stessa azione; è consapevole del fatto che misure corrispondenti in settori analoghi, come le infrastrutture dei trasporti e dell'energia, sono finanziate sia dal bilancio dell'UE che dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto il fondo dell'UE per la ripresa dalla pandemia finanzia azioni simili a quelle coperte dai normali programmi dell'UE; riconosce che è consentita la complementarità tra il dispositivo per la ripresa e la

[23] Comunicazione della Commissione – Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C/2024/4618).
[24] Le risposte della Commissione alla relazione speciale della Corte dei conti europea del 2 settembre 2024 dal titolo "Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso", pag. 4.
[25] Comunicazione della Commissione – Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza (C/2024/4618).
[26] Relazione speciale n. 22/2024 della Corte dei conti europea dal titolo "Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza" e le sue relazioni annuali sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio finanziario 2022.

resilienza e altri strumenti dell'UE, osserva tuttavia che ciò potrebbe comportare il conseguimento di traguardi interamente finanziati da fondi diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto quest'ultimo non è collegato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti, bensì piuttosto premia il conseguimento di traguardi e obiettivi; sottolinea che i diversi livelli di governance, il panorama informatico frammentato e i limitati scambi di dati o l'utilizzo di strumenti di estrazione dei dati come ARACHNE impediscono l'individuazione di doppi finanziamenti e pertanto i meccanismi di controllo in vigore potrebbero non essere sufficienti per attenuare adeguatamente tali maggiori rischi; sostiene che l'assenza di accesso diretto all'elenco completo dei destinatari finali del dispositivo per la ripresa e la resilienza limita la capacità della Commissione di individuare potenziali casi di duplicazione dei finanziamenti; ritiene che la precauzione adottata da alcuni Stati membri di evitare di combinare il dispositivo per la ripresa e la resilienza con altri strumenti dell'UE contribuisca ad attenuare il rischio di duplicazione dei finanziamenti; invita la Commissione a incrementare i suoi controlli in quest'ambito;

37. osserva che gli Stati membri possono includere misure nei loro piani per la ripresa e la resilienza senza costi stimati o con costi stimati pari a zero[27]; sottolinea inoltre che tali traguardi "gratuiti" costituiscono il principale termine di riferimento per valutare il corretto utilizzo delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza per le finalità previste; è consapevole del fatto che i pagamenti per tali traguardi "gratuiti" o "a costo zero" sono erogati a seguito del conseguimento dei traguardi, indipendentemente dai costi sostenuti, in linea con l'approccio dei "finanziamenti non collegati ai costi" nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; osserva, tuttavia, che tali traguardi rendono impossibile verificare la sana gestione delle risorse erogate nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in quanto tali risorse sono erogate in relazione a un traguardo per il quale non sono state utilizzate; invita la Commissione a riconsiderare la propria ipotesi secondo cui una misura a "costo zero" non può indurre una duplicazione dei finanziamenti, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati altri fondi dell'UE per attuarla; esorta vivamente la Commissione a rafforzare i controlli sulle misure a "costo zero" e a fornire orientamenti agli Stati membri su come gestire la struttura finanziaria delle misure in questione al fine di prevenire tale rischio;

38. ribadisce il suo invito alla Commissione a mantenere adeguate procedure di audit ex post e a prestare particolare attenzione al rischio di annullamento dopo il pagamento per il conseguimento degli obiettivi in precedenza controllati e valutati come conseguiti in modo soddisfacente;

39. dà seguito all'iniziativa strategica della Mediatrice, avviata nel febbraio 2022 e terminata nel settembre 2023, condotta sulla trasparenza e la responsabilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i cui risultati sono pienamente approvati; accoglie con favore il dialogo in corso tra la Commissione e la Mediatrice per affrontare le situazioni non ottimali individuate, in particolare per quanto concerne il quadro di valutazione e la pubblicazione proattiva di documenti relativi al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

[27] Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 22 gennaio 2022, intitolato "Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans" (Orientamenti per gli Stati membri sui piani per la ripresa e la resilienza) (SWD(2021)0012).

Digitalizzazione e trasparenza a sostegno della lotta contro la frode

40. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto sulla proposta di rifusione del regolamento finanziario; ritiene che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'EDES alla gestione concorrente e l'adozione di una base giuridica per l'impiego di ARACHNE come modello per uno strumento di estrazione dei dati e valutazione del rischio a livello dell'UE rafforzeranno la protezione degli interessi finanziari dell'UE;

41. condivide il parere secondo cui l'IMS, il sistema attraverso cui gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a irregolarità e frodi a danno del bilancio dell'UE, ha il potenziale per una maggiore interoperabilità con altri strumenti istituzionali della Commissione, quali ARACHNE ed EDES, e con gli strumenti digitali negli Stati membri; chiede di essere informato, a seguito della rifusione del regolamento finanziario, in merito ai progressi dell'interfaccia EDES-IMS e sul possibile utilizzo dei dati dell'IMS nell'ambito dello strumento di estrazione dei dati e valutazione del rischio (ARACHNE);

42. ribadisce la sua richiesta di una maggiore interoperabilità tra i sistemi di dati e di armonizzazione delle relazioni, del monitoraggio e dell'audit nell'Unione; è a conoscenza della natura trasversale dell'interoperabilità e apprezza l'adozione del regolamento su un'Europa interoperabile[28];

43. sottolinea i risultati dell'analisi n. 04/2023 della Corte dei conti europea, del 6 luglio 2023, sulla digitalizzazione della gestione dei fondi dell'UE; rammenta gli effetti positivi della digitalizzazione sulla prevenzione e l'individuazione di frodi e irregolarità, nonché sulla gestione, il controllo e l'audit dei fondi dell'UE, consentendo un accesso ai dati e controlli incrociati più facili e rapidi, da remoto, limitando in tal modo i costi riducendo la necessità di verifiche e controlli in loco;

44. condivide il parere secondo cui la digitalizzazione dovrebbe essere al centro di ogni strategia antifrode e, in particolare, dovrebbe essere integrata nelle strategie nazionali antifrode per consentire il coordinamento tra le sue componenti e per tenere conto delle minacce poste dalle nuove tecnologie;

45. ritiene che la digitalizzazione offra opportunità di miglioramento tangibile della governance della rete antifrode e che, agevolando la comunicazione e l'accessibilità, contribuisca a migliorare la comunicazione, consentendo in tal modo una migliore comprensione degli ostacoli che persistono e una risposta più tempestiva e completa da parte dei decisori e dei colegislatori;

46. accoglie con favore gli sforzi di molte componenti dell'architettura antifrode per valutare e sviluppare ulteriormente le opzioni offerte dall'IA e dall'apprendimento automatico per individuare e identificare le irregolarità e perseguire miglioramenti in termini di efficienza sia nell'analisi che nei classici compiti amministrativi; ribadisce che la valutazione umana deve rimanere la caratteristica fondamentale di ogni processo; aggiunge che l'IA ha il potenziale per diventare un fattore di svolta nella lotta contro le frodi, consentendo la rapida analisi di grandi insiemi di dati e migliorando

[28] GU L 903 del 22.3.2024, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile), GU L 903 del 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj.

l'individuazione delle frodi e dei modelli di frode; rammenta che il successo dell'utilizzo dell'IA si basa su una collaborazione efficace tra tutte le parti interessate e sulla disponibilità di dati di alta qualità, che si fonda sull'uso efficace di ARACHNE; esorta la Commissione ad adoperarsi per sviluppare l'IA in Europa in modo da difendere la sovranità dei dati e garantire una solida protezione dei dati stessi, in linea con i principi delineati nel regolamento sull'intelligenza artificiale[29] e nel regolamento generale sulla protezione dei dati[30] (GDPR); invita tutti gli attori nel panorama antifrode a rafforzare la loro cooperazione per sfruttare l'utilizzo dell'IA in modo efficace e responsabile nella lotta contro la frode;

Il livello interno dell'architettura antifrode dell'UE e le misure chiave nel 2023 a livello dell'UE

47. sottolinea che l'architettura antifrode dell'UE è un'architettura istituzionale composita concepita per individuare, prevenire e combattere le frodi e altre forme di comportamenti scorretti che ledono gli interessi finanziari dell'UE, basata su una rete di cooperazione multilivello in cui il primo livello (OLAF, EPPO, Europol, Eurojust, AMLA, Commissione, Corte dei conti europea e Banca europea per gli investimenti (BEI)) si basa sulla cooperazione orizzontale tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, mentre gli altri livelli si basano su relazioni verticali tra l'UE e le autorità nazionali, nonché tra le autorità dell'UE e le organizzazioni internazionali; sottolinea che l'architettura antifrode si è evoluta nel corso degli anni attraverso una serie di decisioni distinte che hanno portato a una rete innovativa di entità; sottolinea che le loro attività coordinate negli ultimi anni hanno generato una preziosa esperienza di cui si dovrebbe tenere conto nella futura revisione dei regolamenti pertinenti; sottolinea che, con la creazione dell'EPPO, è stata istituita la prima autorità europea responsabile dell'azione penale, che si aggiunge all'attività investigativa condotta dall'OLAF, e che gli insegnamenti tratti nei primi anni della sua attività operativa devono essere adeguatamente integrati nel quadro legislativo per poter sfruttare appieno gli strumenti e le risorse disponibili;

48. apprezza l'integrazione, nella relazione PIF 2023, dei principali risultati amministrativi e giudiziari conseguiti rispettivamente dall'OLAF e dall'EPPO, che fa seguito alle numerose richieste del Parlamento di una rendicontazione più completa delle azioni svolte dalle componenti dell'architettura antifrode; ritiene, tuttavia, che occorra affrontare le differenze in termini di natura, portata e granularità tra le due relazioni e che i settori di cooperazione debbano essere indicati chiaramente; ritiene che le differenze in termini di cifre fornite dall'OLAF, dall'EPPO e dalla relazione PIF 2023 siano giustificate nelle circostanze attuali; sottolinea che gli organismi preposti alla comunicazione negli Stati membri possono riferire in merito alle indagini penali solo quando le autorità giudiziarie competenti concedono loro l'autorizzazione a farlo, e ciò implica che, sebbene l'EPPO e l'OLAF comunichino dati sulle indagini in corso, spesso gli organismi preposti alla comunicazione non sono in grado di inserire tali informazioni

[29] GU L 1689, del 12.7.2024, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e che modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828, GU L 1689 del 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

[30] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

nella banca dati IMS a causa della necessità di tutelare la riservatezza e garantire il corretto svolgimento delle indagini; è consapevole del fatto che tali casi comportano una divergenza dei dati ("delta") che può essere eliminata solo al completamento delle indagini e all'inserimento dei dati pertinenti nella comunicazione alla Commissione, affinché possano essere inclusi in una futura relazione PIF;

49. accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione, nel maggio 2023, di un pacchetto di misure anticorruzione comprendente una proposta di direttiva sulla lotta contro la corruzione; ritiene che la prevenzione e il perseguimento della corruzione debbano essere rafforzati e invita la Commissione a intensificare il monitoraggio dell'applicazione delle misure negli Stati membri;

50. accoglie con favore l'istituzione di una rete contro la corruzione, riunita per la prima volta il 20 settembre 2023, e ritiene che la mappatura delle zone ad alto rischio di corruzione possa contribuire efficacemente all'ulteriore sviluppo della strategia anticorruzione dell'UE;

51. osserva che la quarta relazione 2023 della Commissione sullo Stato di diritto, adottata nel febbraio 2024, fornisce un seguito alle raccomandazioni della relazione sullo Stato di diritto dello scorso anno; riconosce che, nella lotta contro la corruzione, vari Stati membri hanno aggiornato o avviato una revisione delle loro strategie e/o dei loro piani d'azione nazionali, mentre altri hanno attuato una riforma del diritto penale per rafforzare la lotta contro la corruzione; osserva che per molti Stati membri il principale ostacolo alla lotta contro la corruzione è costituito dalle limitate risorse delle procure; invita la Commissione a continuare a incoraggiare e sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a riformare e migliorare l'efficacia dei procedimenti penali e ad affrontare le altre sfide individuate nella relazione; ricorda alla Commissione che occorre utilizzare strumenti efficaci per promuovere lo Stato di diritto, quali le procedure di infrazione, la condizionalità dei finanziamenti e le procedure di cui all'articolo 7 TUE;

52. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto, compresa la lotta alla corruzione, è un fattore determinante del contesto del mercato unico che promuove gli investimenti, la crescita, l'occupazione e l'innovazione e tutela le piccole e medie imprese (PMI) e gli operatori economici che operano a livello transfrontaliero; sottolinea che la Commissione è responsabile della rigorosa verifica, quale condizione per l'erogazione dei finanziamenti, del rispetto dei traguardi relativi allo Stato di diritto integrati nei vari piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; ricorda che il commissario per la democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, che opera in stretto coordinamento con il commissario per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione di recente nomina, ha la responsabilità primaria della piena applicazione del regime generale di condizionalità; esorta la Commissione a non utilizzare il "dialogo" con gli Stati membri o la procedura "pilota" come strumenti di tipo aperto per evitare di avviare procedure d'infrazione effettive; accoglie con favore l'impegno del commissario per il bilancio, la lotta antifrode e la pubblica amministrazione a introdurre solide garanzie sullo Stato di diritto nel prossimo QFP;

53. sostiene che la corruzione e il riciclaggio di denaro sono intrinsecamente connessi e che il riciclaggio di denaro è uno dei più importanti strumenti di sostegno alle attività illegali della criminalità organizzata, grazie al quale i criminali trasferiscono nell'economia legale i proventi dei loro reati; accoglie con favore l'accordo provvisorio

raggiunto nel dicembre 2023 sui compiti, i poteri e la struttura della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA);

54. condivide il parere secondo cui la tutela degli interessi finanziari dell'UE è stata rafforzata dall'accordo politico del 7 dicembre 2023 sulla rifusione del regolamento finanziario; sottolinea che l'ambito di applicazione dell'EDES è stato esteso per includere la gestione concorrente e diretta e fornire nuovi motivi per l'esclusione; accoglie con favore l'introduzione di una base giuridica per uno strumento di valutazione del rischio e di estrazione dei dati destinato all'utilizzo da parte di tutti gli Stati membri e in tutte le modalità di gestione; si rammarica del fatto che entrambe le misure entreranno in vigore solo nel 2028 e solo a partire dal prossimo QFP, ma è consapevole che tale calendario è necessario per garantire l'interoperabilità dei sistemi e delle banche dati e consentire agli Stati membri di adeguare di conseguenza le loro procedure;

55. apprezza l'adozione di un piano d'azione aggiornato[31] per la strategia antifrode della Commissione (CAFS) del 2019; osserva che tale piano comprende 44 azioni distribuite su sette tematiche riguardanti, in particolare, la digitalizzazione, la cooperazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le frodi doganali e la sensibilizzazione in materia di cultura etica e antifrode;

56. sottolinea che il programma antifrode dell'Unione è l'unico programma di spesa specificamente dedicato alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e fornisce un sostegno pertinente a tutte le autorità degli Stati membri in quanto componenti del livello esterno dell'architettura antifrode, al fine di rafforzare la lotta alla frode; osserva che il programma antifrode dell'Unione dispone della flessibilità necessaria per adeguarsi al panorama antifrode in continuo cambiamento ed è in linea con il periodo di sette anni (2021-2027) dell'attuale QFP; osserva che, finora, il 55 % dell'attuazione totale del programma ha contribuito alla transizione digitale;

57. invita la Commissione a sfruttare il successo del programma antifrode dell'Unione e incoraggia il commissario per il bilancio e la lotta antifrode a considerare il programma quale modello da estendere nel prossimo QFP, in linea con il compito, indicato nella lettera di incarico, di garantire sostegno agli sforzi degli Stati membri volti a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

58. accoglie con favore la prima richiesta di associazione del programma antifrode dell'Unione ricevuta nel 2023 da un paese terzo, ovvero l'Ucraina, con cui è stato negoziato e adottato nel marzo 2024 un accordo di associazione riguardante la sua partecipazione al programma;

59. prende atto dei ripetuti inviti dell'EPPO a rafforzare la capacità di individuazione delle componenti pertinenti dell'architettura antifrode e ricorda che, in linea con la strategia antifrode della Commissione, occorre porre l'accento sull'analisi dei dati quale strumento per individuare le frodi; incoraggia la Commissione a rafforzare l'utilizzo dell'IMS quale strumento a sostegno dell'analisi dei rischi dei revisori nella preparazione delle attività di audit; invita l'OLAF ad aumentare la sua offerta formativa destinata al personale della Commissione, compresi i revisori e gli attori pertinenti nel circuito dei flussi finanziari;

[31] COM(2023)0405 e SWD(2023)0245.

60. è consapevole del fatto che la struttura decentrata della Procura europea comporta un'interazione tra il diritto nazionale e il diritto dell'UE e tra le autorità nazionali e l'EPPO; comprende che l'EPPO opera sulla base dei regolamenti dell'UE direttamente applicabili, ma che richiede altresì l'adozione di adeguate misure di esecuzione attraverso la legislazione nazionale che recepisce la direttiva PIF e altri atti pertinenti dell'Unione; invita la Commissione a garantire che la legislazione nazionale sia pienamente in linea con il regolamento EPPO e la direttiva PIF, ad avviare procedure di infrazione e a proporre la revisione di tali atti giuridici al fine di rendere l'EPPO più efficace nell'esercizio del proprio mandato;

61. prende atto dei risultati della valutazione di conformità delle misure adottate dagli Stati membri per adeguare i loro sistemi al regolamento EPPO[32], presentata nel settembre 2023[33]; deplora che molte situazioni non siano ancora ottimali e debbano essere affrontate in quanto indeboliscono l'efficacia della protezione degli interessi finanziari dell'Unione mediante indagini penali; fa riferimento, in particolare, all'attribuzione delle competenze tra le procure nazionali e la Procura europea; sottolinea inoltre che il regolamento EPPO prevede la segnalazione di eventuali casi EPPO direttamente e senza ritardi indebiti; invita la Commissione a verificare e a monitorare la piena conformità degli Stati membri al regolamento EPPO e la loro tempestiva segnalazione di sospetti di frode direttamente a quest'ultima nei settori di competenza dell'EPPO;

62. esprime preoccupazione per il fatto che in molti Stati membri l'autorità nazionale designata che decide in merito ai dissensi tra l'EPPO e le autorità nazionali sulla competenza a perseguire un caso non sia un "organo giurisdizionale" o un "tribunale"; invita la Commissione a verificare e monitorare se gli Stati membri rispettano pienamente l'articolo 25, paragrafo 6, e l'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EPPO, che prevede la possibilità di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) contro una decisione di un'autorità nazionale sull'attribuzione della competenza;

63. sottolinea che l'attuale controllo da parte delle autorità nazionali sulle risorse e le attrezzature "necessarie" dei procuratori europei delegati e la necessità di fare riferimento alle disposizioni delle autorità nazionali per "disposizioni adeguate" in materia di sicurezza sociale, pensioni e copertura assicurativa potrebbero limitare l'autonomia e l'indipendenza delle azioni dell'EPPO; invita la Commissione a proporre soluzioni adeguate nella prossima revisione del regolamento EPPO;

64. sottolinea che il recepimento della direttiva PIF varia da uno Stato membro all'altro, il che, in alcuni casi, incide sull'esercizio transfrontaliero delle competenze della Procura europea; invita la Commissione a garantire la corretta attuazione della direttiva PIF e a proporne la revisione, sulla base dell'esperienza maturata;

65. sottolinea che l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento EPPO, che tratta in maggiore dettaglio l'esercizio della competenza dell'EPPO in caso di reati non PIF

[32] JUST/2022/PR/JCOO/CRIM/0004 – Contratto quadro JUST/2020/PR/03/0001 sui servizi di analisi giuridica, compresa la valutazione della conformità delle misure nazionali di recepimento, nei settori della giustizia e dei consumatori.

[33] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

indissolubilmente legati a reati PIF, solleva questioni giuridiche e pratiche e richiede un'ulteriore razionalizzazione ai fini di un utilizzo efficace del quadro giuridico dell'EPPO; invita la Commissione a proporre soluzioni adeguate nell'ambito della prossima revisione del regolamento EPPO;

66. ribadisce[34] l'importante ruolo dell'EPPO nella tutela dello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione nell'Unione, e incoraggia la Commissione a monitorare attentamente il livello di cooperazione degli Stati membri con l'EPPO nelle relazioni sullo Stato di diritto; invita nuovamente gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto ad aderire all'EPPO;

67. ribadisce la sua richiesta di avviare uno scambio di opinioni sull'eventuale chiarimento della competenza dell'EPPO nell'ambito del suo mandato, quale definito nel trattato, per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

68. osserva che nel 2023 la cooperazione tra gli attori pertinenti si è rafforzata e che alla fine dell'anno l'EPPO ed Eurojust cooperavano su 26 casi in corso; rileva che nello stesso anno anche l'EPPO ed Europol hanno cooperato in modo efficiente su varie questioni operative; prende atto che tale cooperazione è quasi raddoppiata nel 2023 e che Europol ha fornito assistenza in 47 casi su richiesta dell'EPPO;

69. accoglie con favore gli sforzi dell'OLAF e dell'EPPO volti a rafforzare la loro cooperazione; constata che i due uffici prendono parte a uno scambio di informazioni al fine di evitare indagini parallele sulle stesse questioni e che, nel 2023, l'OLAF ha avviato 22 indagini complementari, mentre l'EPPO ha richiesto quattro indagini di sostegno; è consapevole del fatto che le sinergie derivanti dal ricorso a indagini complementari (ex articolo 12, lettera f), del regolamento EPPO) e a indagini di sostegno (ex articolo 12, lettera e), del regolamento EPPO) non sono ottimali; invita la Commissione ad avviare un dialogo con i due uffici e a esaminare come migliorare il coordinamento e la cooperazione, rivedendo se necessario la loro regolamentazione;

70. esprime preoccupazione per la mancanza di analisi e di informazioni accurate sui recuperi a vantaggio del bilancio dell'Unione, che dovrebbero fare seguito sia alle indagini dell'OLAF, sia a quelle dell'EPPO; è consapevole del fatto che l'impatto dell'architettura antifrode sulla sicurezza dei cittadini e sull'applicazione dello Stato di diritto nell'Unione va oltre la mera quantificazione dei recuperi finanziari; sottolinea, tuttavia, che i risultati degli sforzi compiuti per la creazione dell'architettura antifrode dovrebbero tendere alla misurabilità ed essere tangibili almeno per quanto riguarda gli aspetti di bilancio; sottolinea che l'impatto delle attività attuate ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbe essere valutato e preso in considerazione nell'assegnazione delle risorse e nella definizione dei mandati;

71. è consapevole del fatto che la Commissione non ha ancora fornito dati sui recuperi a vantaggio del bilancio dell'Unione a seguito delle attività dell'EPPO comunicate alla Commissione, come previsto dall'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento EPPO; osserva che il congelamento dei beni è essenziale per combattere la criminalità a danno del bilancio dell'UE, ma che deve essere integrato da recuperi effettivi; sottolinea che, finora, il divario di recupero tra gli importi sequestrati e quelli confiscati è significativo

[34] Proposta di risoluzione del Parlamento europeo – Relazione sulla relazione sullo Stato di diritto 2023 della Commissione (2023/2113(INI)).

(1,5 miliardi di EUR sequestrati e 60 milioni di EUR confiscati nel 2023) e che non è previsto il reintegro automatico dell'importo confiscato nel bilancio dell'Unione; osserva che, in linea con l'articolo 38 del regolamento EPPO, le entrate potenziali derivanti dalle misure di sequestro e confisca adottate dai procuratori europei delegati negli Stati membri dovrebbero rientrare nel bilancio dell'UE e potrebbero essere contabilizzate nel bilancio dell'UE come entrate senza destinazione specifica[35]; invita la Commissione ad adottare le disposizioni necessarie insieme alle autorità nazionali competenti per consentire l'iscrizione di tali somme nel bilancio dell'UE;

72. sottolinea che i dati sui recuperi effettivi a seguito delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF non sono pubblicati nella relazione annuale dell'OLAF né in nessun'altra relazione ufficiale della Commissione; deplora che siano messi a disposizione solo dati aggregati e che questi si riferiscano a 2 299 raccomandazioni finanziarie formulate dall'OLAF tra il 2012 e il 2023, per un importo complessivo di circa 9 miliardi di EUR; osserva che l'analisi dei dati disponibili suggerisce ampi margini di miglioramento; osserva che esiste un notevole divario tra gli importi di cui l'OLAF ha raccomandato il recupero, l'importo accertato come recuperabile dai servizi della Commissione e l'importo effettivamente recuperato; esprime preoccupazione per i bassi tassi di recupero delle spese indebite (per le attività attuate in regime di gestione concorrente e indiretta il tasso è rispettivamente del 34 % e dell'11 % e per il recupero in regime di gestione diretta ammonta solo al 18 %); invita la Commissione a fornire dati sufficientemente dettagliati sui recuperi e a valutare le motivazioni alla base del divario in termini di recuperi;

Il livello esterno dell'architettura antifrode dell'UE e le misure chiave nel 2023 a livello nazionale

73. è consapevole del fatto che il livello generale di attuazione da parte degli Stati membri delle raccomandazioni della Commissione formulate nella relazione PIF 2022 è considerato soddisfacente; sottolinea, tuttavia, che persistono significative differenze tra gli Stati membri; esprime preoccupazione in particolare per i casi di inadeguata segnalazione delle irregolarità da parte di alcuni Stati membri tramite l'IMS; rammenta che la segnalazione è obbligatoria a norma dei regolamenti vigenti e incoraggia l'OLAF a rafforzare le sue azioni di controllo e monitoraggio al fine di conseguire una segnalazione uniforme in tutta l'Unione;

74. invita la Commissione a monitorare la completezza delle segnalazioni nell'ambito dell'IMS da parte dei paesi che beneficiano dell'assistenza preadesione e accoglie con favore le iniziative della direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento volte a far rispettare l'obbligo dei paesi candidati di segnalare regolarmente le irregolarità nell'IMS;

75. incoraggia gli Stati membri a segnalare nell'IMS le irregolarità relative al dispositivo per la ripresa e la resilienza, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti europea; invita la Commissione ad agevolare tale utilizzo dell'IMS da parte degli Stati membri fornendo sostegno sotto forma di formazione, seminari e scambi di migliori pratiche;

[35] Parere sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2025 – Tutte le sezioni (2024/0176(BUD)) – 25.7.2024.

76. accoglie con favore la partecipazione della Svezia e della Polonia all'EPPO, annunciata nel 2024; insiste sul fatto che gli Stati membri che ancora non partecipano devono farlo senza indugio alcuno e invita la Commissione a incentivare la partecipazione all'EPPO attraverso misure positive;

77. ricorda che la cooperazione inefficace o intempestiva o la mancata cooperazione degli Stati membri con l'EPPO e l'OLAF costituiscono motivi per un'azione ai sensi del regolamento sulla condizionalità; invita la Commissione a tenere debitamente conto di tutte le informazioni fornite dall'EPPO e dall'OLAF sulle situazioni in cui gli Stati membri non rispettano i loro obblighi;

78. sostiene che le strategie nazionali antifrode (NAFS) costituiscono il più efficace strumento di coordinamento tra le diverse autorità nazionali, regionali e settoriali e i numerosi enti locali cui sono affidati i compiti in cui è organizzato il ciclo antifrode; osserva che, nel 2023, 21 dei 27 Stati membri hanno riferito di disporre di una strategia antifrode; rileva che, su 21, solo 10 Stati membri disponevano di una strategia nazionale antifrode completa[36] e si rammarica che sei Stati membri non dispongano di alcuna strategia antifrode; deplora vivamente tale situazione estremamente insoddisfacente;

79. sostiene che gli Stati membri trarrebbero vantaggio da una valutazione periodica dei loro quadri antifrode; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a effettuare revisioni indipendenti o inter pares dei quadri antifrode al fine di migliorare la coerenza e perseguire norme elevate;

80. incoraggia la Commissione a proporre iniziative esecutive per chiarire il rapporto e a valutare la possibilità di stabilire un nesso tra l'adozione delle NAFS da parte degli Stati membri e il livello di sostegno finanziario che ricevono;

81. ribadisce che gli informatori svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'individuazione delle frodi, le indagini e l'azione penale; comprende che, alla fine del 2023, 24 Stati membri avevano adottato una legislazione nazionale per recepire la direttiva sugli informatori e ne avevano dichiarato il recepimento completo; deplora, tuttavia, che nel marzo 2023, a seguito dell'analisi delle misure nazionali adottate, la Commissione sia stata costretta a deferire sei Stati membri alla CGUE per il mancato recepimento della direttiva e per la mancata comunicazione delle misure di recepimento, chiedendo alla Corte di imporre sanzioni finanziarie; esprime preoccupazione per le ulteriori procedure di infrazione[37] in corso nei confronti di altri sei Stati membri; invita la Commissione a intensificare il monitoraggio delle misure nazionali di recepimento e a riferire di conseguenza al Parlamento;

82. chiede alla Commissione di avviare, in preparazione della revisione del regolamento OLAF, un esercizio di monitoraggio sulla situazione dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) istituiti negli Stati membri; incoraggia la Commissione a pianificare l'aggiornamento e la ridefinizione della loro struttura, del loro ruolo, delle loro responsabilità e del loro mandato;

[36] Di queste 10 NAFS, una non contempla tutte le fasi del ciclo antifrode, una non dispone di una prospettiva pluriennale e due devono essere aggiornate.
[37] COM(2024)0269 del 3 luglio 2024.

83. osserva che la divisione investigativa della Banca europea per gli investimenti (IG/IN della BEI) aveva effettuato 10 rinvii all'EPPO e 17 all'OLAF entro la fine del 2023; è consapevole del fatto che i soggetti per i quali l'IG/IN della BEI ha accertato l'esistenza di pratiche vietate possono essere esclusi, vale a dire dichiarati inammissibili, per un determinato periodo, dall'aggiudicazione di contratti o dall'instaurazione di qualsiasi rapporto con la BEI; osserva che, nel 2023, tali procedimenti di esclusione hanno portato all'esclusione di cinque operatori economici per una durata minima di tre anni, mentre altre cinque imprese hanno raggiunto accordi di conciliazione applicando la condizionalità alla loro ammissibilità;

Dimensione esterna della tutela degli interessi finanziari dell'UE

84. accoglie con favore la reazione della Commissione alla sua richiesta di rafforzare il monitoraggio e il controllo dei fondi nell'ambito del programma Europa globale/strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale per l'assistenza ai paesi terzi, nonché attraverso la comunicazione congiunta con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza[38]; apprezza i continui sforzi della Commissione volti a garantire che le misure anticorruzione siano integrate negli strumenti di azione esterna dell'UE; ribadisce la sua raccomandazione di sospendere il sostegno di bilancio e di disimpegnare i fondi a favore dei paesi terzi, compresi i paesi candidati, in cui le autorità chiaramente non intraprendono azioni concrete contro la corruzione diffusa, senza compromettere il sostegno alla popolazione civile;

85. osserva che l'Ucraina continuerà a necessitare di un sostegno sostanziale nell'ambito del prossimo QFP e, nella prospettiva di un accordo di pace sostenibile, avrà bisogno di sostegno per la ricostruzione postbellica, compresi i servizi del governo centrale e le riforme; ritiene che i tre pilastri dello strumento per l'Ucraina potrebbero essere ridefiniti di conseguenza e che la ricostruzione dovrebbe essere allineata ai requisiti di preadesione; invita la Commissione a mettere in atto misure adeguate, tra cui lo svolgimento di controlli più approfonditi, per garantire che i fondi dell'UE inviati all'Ucraina e nei paesi vicini siano adeguatamente monitorati e controllati e vadano a beneficio di coloro che ne hanno maggiormente bisogno;

86. sottolinea che la sospensione del sostegno di bilancio nei paesi terzi, compresi i paesi candidati, è una misura adeguata in caso di mancata adozione di azioni concrete contro la corruzione diffusa; si aspetta che sia accordata priorità alla lotta contro la corruzione nei negoziati di preadesione, con lo sviluppo delle capacità attraverso l'istituzione di organismi specializzati nella lotta alla corruzione; chiede alla Commissione di garantire, anche nei casi di sospensione dei finanziamenti, l'assistenza alla popolazione civile, ove possibile, attraverso canali alternativi;

°

° °

87. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

[38] JOIN(2023)0012 del 3 maggio 2023.

MOTIVAZIONE

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 325, paragrafo 5), la Commissione è tenuta a redigere una relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE ("relazione PIF"), che illustri le misure adottate a livello europeo e nazionale per combattere contro la frode che lede il bilancio dell'UE. Tale relazione, basata sui dati forniti dagli Stati membri, evidenzia i settori più a rischio, consentendo un'azione mirata per tutelare più efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione. La relazione PIF funge da strumento fondamentale per la trasparenza, la responsabilità e l'orientamento politico.

La tutela degli interessi finanziari dell'UE si trova ad affrontare sfide significative in un panorama sempre più complesso e in rapida evoluzione. I rapidi sviluppi della tecnologia, dei sistemi finanziari e delle reti criminali globali impongono all'UE di adattarsi rapidamente alle minacce emergenti. La frammentazione legislativa e la carenza di risorse delle istituzioni nazionali antifrode ostacolano la lotta contro le frodi e quadri nazionali rafforzati sono fondamentali per un'attuazione efficace delle misure antifrode dell'UE. La complessità delle indagini transnazionali, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei flussi finanziari, evidenzia l'importanza di una forte cooperazione tra la Commissione, l'EPPO, Europol, l'OLAF e le autorità nazionali. Infine, l'aumento della criminalità informatica e l'uso dell'IA da parte della criminalità organizzata pongono rischi senza precedenti per il bilancio dell'UE. Per tutti questi motivi, l'architettura antifrode deve tenere il passo con tali sviluppi mettendo a punto strumenti e strategie all'avanguardia.

Le relazioni INI sottolineano l'urgente necessità di rafforzare e modernizzare l'architettura antifrode dell'UE alla luce delle nuove sfide e opportunità.

Un'attenzione centrale è rivolta alla governance dell'architettura antifrode, che deve essere solida e adattabile, garantendo un coordinamento efficace tra le sue componenti, in particolare a seguito dell'istituzione della Procura europea (EPPO) e della sua esperienza operativa ad oggi. Adattare l'architettura antifrode per integrare il ruolo dell'EPPO in modo più agevole è essenziale per migliorare le indagini transfrontaliere e garantire la coerenza nella tutela degli interessi finanziari dell'UE.

Altrettanto importante è l'adeguamento delle misure antifrode alle nuove tecnologie. Poiché la criminalità organizzata sfrutta sempre più strumenti informatici avanzati e l'intelligenza artificiale (IA) per deviare i fondi dell'UE, l'architettura antifrode deve investire nelle proprie capacità tecnologiche. Ciò comprende la digitalizzazione dei processi, l'interoperabilità delle banche dati e l'integrazione dell'IA ai fini dell'individuazione e della prevenzione delle frodi.

Inoltre, l'impatto finanziario delle azioni antifrode deve essere massimizzato mediante un maggiore recupero dei pagamenti indebiti e dei fondi confiscati.

Per affrontare suddette sfide saranno necessari una cooperazione rafforzata, sistemi armonizzati e un impegno risoluto a favore della trasparenza e dell'integrità a livello sia dell'UE che nazionale. Contrastando con determinazione la criminalità organizzata, la corruzione e i conflitti di interessi, l'UE può garantire la salvaguardia dei suoi interessi finanziari a vantaggio di tutti i cittadini europei.